



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI
COMPETENZA AI SENSI DELLA L. 689/81**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25.11.2021

Sommario

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art.2 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE.....	3
Art. 3 AGENTI ACCERTATORI	3
Art.4 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE.....	4
Art.5 PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA	4
Art.6 SCRITTI DIFENSIVI.....	4
Art. 7 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	4
Art. 8 AUDIZIONE PERSONALE	5
Art.9 CONTRODEDUZIONI DELL'ORGANO ACCERTATORE	5
Art. 10 COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA - INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE....	5
Art. 11 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE	5
Art. 12 ORDINANZA DI INGIUNZIONE	5

Art.1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di competenza del Comune di Abano Terme e i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le presenti disposizioni si applicano per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie il cui rapporto, così come disposto dalla Legge 689/1981, venga inviato dall'organo accertatore al Comune di Abano Terme, per competenza.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare efficienza e efficacia all'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.2**ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**

1. La violazione di una norma per la quale é prevista una sanzione amministrativa é accertata mediante la redazione di un verbale.
2. Il verbale di accertamento di violazione deve di norma contenere:
 - a. indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento dell'infrazione;

Art.4**CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore oppure a chi ne era tenuto alla sorveglianza, nonché all'obbligato in solido.
2. Se la contestazione dell'infrazione non è stata possibile, il verbale deve essere notificato agli interessati entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento alle persone residenti in Italia e di 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della Legge 689/1981.

Art.5**PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA**

1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (corrispondente al doppio del minimo, se più favorevole, o a un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.
2. Non è ammesso il pagamento della sanzione in via breve nelle mani dell'agente accertatore.
- 3

20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

8. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione.
9. Decorso, anche per una sola rate, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento dell'importo residuo della sanzione in un'unica soluzione, senza necessità di ulteriore avviso.

Art. 8

AUDIZIONE PERSONALE

1. Il responsabile competente (o persona delegata dallo stesso) sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, convocandoli, almeno 10 giorni prima, con avviso riportante il luogo, la data e l'ora dell'audizione. La convocazione avviene con notifica, con raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica
2. Gli interessati possono comparire anche tramite procuratore speciale informato sui fatti.
3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale, consegnato in copia alle persone intervenute.
4. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà considerata come

valutazione degli eventuali scritti difensivi presentati, dei documenti prodotti, dell'esito dell'audizione, nonché del rapporto trasmesso dagli accertatori ed acquisiti, altresì ulteriori elementi di giudizio, il responsabile dell'ufficio cui compete l'irrogazione della sanzione emette motivata ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, unitamente alle spese di procedura e notificazione.

2. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione di quanto sequestrato è disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
3. Con l'Ordinanza Ingiunzione relativa alla sanzione principale possono essere applicate le sanzioni accessorie previste. Nel caso in cui per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'Ordinanza Ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvederà all'esecuzione della sanzione stessa.
4. La notificazione del provvedimento deve essere effettuata a tutti coloro ai quali si ordina il pagamento, con le forme di cui all'art. 14 della Legge 689/1981.

Art. 14

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE

1. Nel caso in cui il Legislatore abbia previsto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981 o delle norme speciali che disciplinano la materia oggetto della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria anche una sanzione accessoria facoltativa, essa sarà applicata sulla base delle considerazioni della natura dell'illecito e della personalità del trasgressore, così come previsto dall'art. 11 della legge 689/1981, con riguardo al fatto che il trasgressore nei 5 (cinque) anni precedenti abbia commesso altre violazioni della stessa natura e nel caso in cui il comportamento sanzionato abbia determinato una compromissione del bene giuridico tutelato.
2. Nel caso in cui la sanzione accessoria non sia facoltativa, essa viene disposta con l'ordinanza ingiunzione senza che della medesima debba essere fornita specifica motivazione.
3. Deve essere motivata facendo riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 16 e 17 della Legge 689/1981 la graduazione della misura per l'applicazione delle sanzioni accessorie, nella loro componente discrezionale.
4. Le sanzioni amministrative accessorie non si applicano fino a quando sia pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel

presente Regolamento, sono da intendersi recepite in modo automatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti regolamentari comunali.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.